

C.I.D.M.

LA COSTITUZIONE NEI PROCESSI MILITARI

Claudiana

150/30-91

LA COSTITUZIONE NEI PROCESSI MILITARI

— PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA' DEL SISTEMA
GIUDIZIARIO MILITARE —

a cura del CENTRO di INFORMAZIONE e DIFESA contro la
GIUSTIZIA MILITARE.

c/o A.N.P.I. — piazza Arbarello, 5 — Torino

EDITRICE CLAUDIANA - Via Principe Tommaso 1 - 10125 Torino)

PREMESSA

Questo scritto è stato elaborato al fine precipuo di fornire materiale giuridico di immediata utilizzabilità pratica in sede processuale. E' pertanto da escludersi ogni carattere, o pretesa, di opera scientifica da un lato, e di scritto politico dall'altro.

In altre parole l'intento perseguito è quello di porre a disposizione dei difensori che intendono sollevare eccezioni di illegittimità costituzionale avanti le giurisdizioni militari: a) un'indicazione delle possibili o, quantomeno, delle principali eccezioni; b) materiale giurisprudenziale e dottrinario che illustri la portata delle norme costituzionali, nel loro specifico articolarsi rispetto alle norme che si assumono costituzionalmente illegittime; c) materiale giurisprudenziale relativo a precedenti che possono essere richiamati per analogia.

A tal fine sono state esaminate nel seguente ordine: 1) le norme istituenti e regolanti l'Ordinamento Giudiziario Militare (R.D. 9/9/1941 n. 1022), 2) le norme sostantive di diritto penale e militare di pace, 3) le norme regolanti i procedimenti avanti i Tribunali Militari di Pace.

Quanto alle norme concernenti l'Ordinamento Giudiziario Militare, stante il carattere di relativa omogeneità incostituzionale delle stesse, si è partiti dalle norme costituzionali (artt. 10 e 108, 25, 3, 24 Cost.) raggruppando via via sotto di esse le norme che si assumono incostituzionali. Per quanto riguarda invece le norme processuali e sostantive, per ragioni di opportunità pratica, si è seguito l'ordine inverso, sotto ogni norma cioè si sono considerati i diversi possibili profili di illegittimità.

Nella disamina svolta sono state ovviamente tralasciate le norme già dichiarate costituzionalmente illegittime, mentre, per converso, si è cercato di controllare nei limiti del possibile se le specifiche questioni di illegittimità sono state già sollevate, e con quale esito, riportando le relative pronunce. A tal proposito è ovvio che l'eccezione già rigettata può essere nuovamente sollevata o sotto un diverso profilo o con motivazione diversa.

Inoltre, poiché le eccezioni di illegittimità costituzionale possono essere sollevate solo incidentalmente e possono essere rigettate dal Giudice avanti il quale sono sollevate solo per irrilevanza o manifesta infondatezza, è opportuno sottolineare quanto segue: a) quanto all'irrilevanza, le eccezioni relative all'art. 387 C.P.M.P. ed agli artt. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 50 e 51 del R.D. 9/9/1941 possono essere sollevate in ogni procedimento in quanto attengono alla istituzione e funzionamento di qualsiasi organo giudicante, mentre le altre potranno essere sollevate solo caso per caso, e cioè solo quando le relative norme siano state effettivamente applicate.

b) Quanto all'infondatezza, va rilevato che la questione sollevata deve essere manifestamente infondata: pertanto il semplice dubbio sulla costituzionalità della norma basta a determinare nel Giudice a quo l'obbligo di rimettere gli atti alla Corte: in particolare non spetta al Giudice a quo ma alla Corte soltanto individuare i valori costituzionali eventualmente tutelati dalle norme ordinarie e la prevalenza di questi su altri valori costituzionali.

Infine, ove la questione proposta venga rigettata, va sottolineato che l'ordinanza di rigetto può essere impugnata congiuntamente alla sentenza di primo grado: anzi, è proprio il rigetto della questione di legittimità a fornire un valido ed autonomo motivo di impugnazione, consentendo in tal modo di superare, almeno contingentemente, i limiti che l'art. 387 C.P.M.P. pone al ricorso davanti al T.S.M.

PARTE I

ASPETTI DI INCOSTITUZIONALITA' DI ALCUNE NORME DEL R.D. 9/9/1941 n. 1022 ISTITUTIVO DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE.

A - SOTTO IL PROFILO DELL'INDIPENDENZA DEL GIUDICE

Art. 101 - La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 108 - Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

1) Sull'art. 101 Cost., V., in generale, BISCARETTI, *Diritto Costituzionale*, VIII ed., 1968, 522; Bonifacio, *Indipendenza della magistratura*, in *Justitia* 1965, 361; Calamandrei, *Processo e democrazia*, 1954, 69; Grossi, *Indipendenza del p.m. ed esclusiva soggezione dei giudici alla legge*, in *Giur. Cost.* 1964, 559; Lavagna, *Istituzione di diritto pubblico*, vol. II, 1970, 956; C. E. Maiorca, *Brevi note in tema di indipendenza del giudice*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1964, 864; Micheli, *Significato e limiti della giurisdizione volontaria*, in *Studi in onore di E. Crosa*, vol. II, 1960, 1214; Id., *Prospettive e critiche in tema di giurisdizione volontaria*, in *Scritti giuridici in onore di F. Carnelutti*, vol. III, 1950, 383; Mortati, *Istituzioni cit.*, vol. II, 1156; Sandulli, *Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizioni*, in *Riv. dir. proc.* 1964, 200; Spagna Musso, *Voce Giudice (nozione)*, in *Encicl. dir.*, vol. XVIII, 1969, 938.

Sulle garanzie di indipendenza dei giudici speciali, V. Andrioli, *Le giurisdizioni speciali cit.*, 26; Id., *Un altro Ministro giudice che se ne va*, in questa *Rivista* 1963, 1479; Bessone, *L'indipendenza del giudice speciale nel contenzioso tributario*, in *Foro It.* 1964, I, 242; Di Giovine, *Op. cit.* 165; Grossi, *Op. loc. cit.*; Landi, *Sull'indipendenza della magistratura militare*, in *Foro amm.* 1964, II, 118; G. Lombardi, *Principio costituzionale cit.*, 107; Maffezzoni, *Per l'indipendenza del giudice tributario*, in *Jus* 1963, 504; Micheli, *Giudici speciali e indipendenza del giudice*, in *Scritti giuridici e sociali in memoria di E. Vanoni*, vol. III, 1961, 21; Id., *In tema di indipendenza cit.*, 1463; Pototschnig, *Opercit.* 1291; Scoca, *Indipendenza del giudice tributario e giurisprudenza costituzionale*, in questa *Rivista* 1964, 1070; Torrente, *Il giudice speciale*, in *Le giurisdizioni speciali amministrative* 1956, 22.

Il disposto congiunto dei succitati articoli impone che si applichino alle giurisdizioni speciali i principi di indipendenza, inamovibilità, soggezione alla sola legge ecc... che gli artt. 104, 105, 106, 107 specificatamente tutelano rispetto alla giurisdizione ordinaria.

Ciò è stato espressamente confermato dalla Corte Costituzionale con le seguenti pronunce:

"L'indipendenza è stata voluta dal costituente anche per i giudici speciali, in vista della completa attuazione del precetto dell'art. 101 comma 2 Cost., comune ad

essi, ed ai magistrati ordinari, che li vuole soggetti soltanto alla legge. Il principio dell'indipendenza è volto ad assicurare la imparzialità del giudice, o meglio, la esclusione di ogni pericolo di parzialità, onde garantirgli una posizione assolutamente superpartes. Va escluso nel giudice qualsiasi, anche indiretto, interesse alla causa da decidere e deve essersi che la legge assicuri l'assenza di qualsiasi aspettativa di vantaggi, ed il timore di qualche pregiudizio, preordinando gli strumenti atti a tutelare l'obiettività della decisione (Sentenza n. 60 del 1969).

"I requisiti essenziali di una effettiva indipendenza dei giudici speciali, almeno per tutto il periodo nel quale essi esercitano le loro funzioni, e con riguardo a tutte le attività che concorrono alla retta applicazione di esse, sono stati messi in evidenza dalla giurisprudenza della Corte la quale: ha affermato la necessità che nell'organo giudicante non sussistano vincoli di concezione formale o sostanziale ad altri organi (sentenza n. 92 del 1962); ha sottolineato l'esigenza della inamovibilità non già in stretta analogia con quella che copre il giudice ordinario, ma quale risulta dalla predeterminazione legislativa della durata dell'Ufficio e dalla espressa previsione delle cause obiettive di incompatibilità o di decadenza, ma subordinate a valutazioni discrezionali compiute nell'esercizio di poteri disciplinari ed organizzativi di superiori gerarchici (sentenza n. 103 del 1964); ha riconosciuto, nei casi di incompatibilità, la necessità che l'ordinamento consenta l'astensione o la ricusazione, con la possibilità di reintegrare l'organo giudicante (sentenze n. 132 del 1963 e n. 103 del 1964); ha rilevato, a proposito del Ministro giudice (Ministro della marina mercantile come giudice speciale in materia di indennità di requisizione di navi), che questi, pur essendo al vertice del dicastero, e disponendo di piena libertà di decidere in scienza e coscienza, non avrebbe potuto sottrarsi alle risultanze degli atti provenienti da quegli stessi uffici che avevano predisposto il provvedimento (sentenza n. 60 del 1969)."

Inoltre la Corte ha affermato il carattere precettivo delle norme di cui agli artt. 101, il comma e 108, il comma.

"I precetti costituzionali di cui all'art. 101 comma 2 Cost. ("i giudici sono soggetti soltanto alla legge") e dall'art. 108 comma 2 Cost. ("La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali") non enuncia principi di massima destinati a trovare concreta applicazione in sede di futura revisione delle giurisdizioni speciali, ma dettano regole di immediata attuazione come ha ritenuto costantemente la Corte Costituzionale tutte le volte che ha esaminato la sussistenza dei requisiti e dell'indipendenza e della imparzialità in rapporto a giurisdizioni speciali, anche alla stregua della disciplina risultante da norme già esistenti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (sentenza n. 60 del 1969)."

"L'art. 108 comma 2 Cost., per quanto riguarda l'indipendenza degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia, si limita a disporre solamente un rinvio alla legge, sicché il giudizio di costituzionalità deve essere circoscritto ad accertare se la disciplina stabilita dalla legge considerata prescrive almeno un minimo di requisiti che rendano ragionevole la presunzione della loro corrispondenza all'imperativo della Costituzione. Ciò non diversamente da quanto prescritto per i componenti le giurisdizioni speciali: dal che si desume l'infondatezza della tesi secondo cui sussisterebbe l'obbligo per il legislatore di differenziare le garanzie in parola secondo che si riferiscano ai componenti dell'una o dell'altra delle due categorie di organi ora menzionati (sentenza n. 53 del 1970)".

2) I succitati principi sono stati applicati dalla Corte Costituzionale in numerose sentenze che hanno dichiarato l'illegittimità di norme istituenti o regolanti organi di giurisdizione speciale, censurando in particolare l'intrusione o la conservazione di elementi di soggezione gerarchica nell'ambito della formazione e funzionamento degli

organi giudicanti: "Il consiglio di prefettura, in sede di giurisdizione contabile, risulta composto dal prefetto (o dal suo vicario), che ne assuma la presidenza, da due funzionari della prefettura, appartenenti alla carriera direttiva dell'amministrazione dell'interno, aventi di norma la qualifica di direttori di sezioni, dal direttore di ragioneria della prefettura e dal direttore della ragioneria provinciale dello Stato (r.d. 3 marzo 1934 n. 383, art. 23 comma 2; d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; d.P.R. 30 giugno 1955 n. 1544).

Tutti e cinque i componenti del collegio giurisdizionale appartengono all'amministrazione civile dello Stato (quattro a quelle dell'interno e uno a quella del tesoro) e si trovano in posizione di dipendenza gerarchica dal potere esecutivo, che è competente ad adottare nei loro confronti i provvedimenti relativi alla carriera, allo stato giuridico, ai trasferimenti. Il prefetto, in particolare, si trova in posizione di dipendenza fiduciaria dal Governo, di cui rappresenta il principale strumento operativo e che può collocarlo a disposizione o a riposo con provvedimento pienamente discrezionale. I due funzionari dell'interno sono poi, a loro volta, dipendenti diretti del prefetto (presidente del consesso), cui spetta anche la compilazione dei rapporti informativi che li concernono; e dipendente dal prefetto è pure il direttore di ragioneria della prefettura. La rinnovazione parziale o totale del consiglio dipende esclusivamente dai poteri discrezionali dell'amministrazione centrale che incidono sulla carriera e sui trasferimenti dei funzionari e la scelta dei due funzionari dell'amministrazione dell'interno, che del consiglio sono chiamati a far parte, dipende dalle libere scelte del prefetto.

Va dichiarato, pertanto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 comma 2 citato per contrasto della disciplina della composizione dei consigli di prefettura in sede giurisdizionale con il principio di indipendenza del giudice, ed in particolare con l'art. 108 comma 2 Cost., che assicura l'indipendenza anche ai giudici speciali, e con l'art. 101 comma 2 Cost., il quale, stabilendo che i giudici sono soggetti soltanto alle leggi, li vuole sottratti nel loro giudizio, ad ogni volontà esterna che non sia quella obbiettiva della legge (sentenza n. 55, 1966)."

"E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 del d.l.l. 12 aprile 1945 n. 203, contenente norme integrative del d.l.l. 4 aprile 1944 n. 111, per quanto riguarda la composizione della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale agli artt. 101 comma 2 e 108 comma 2 Cost.

Secondo l'art. 1 del d.l.l. 12 aprile 1945 n. 203, tre dei cinque componenti della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale sono funzionari amministrativi: il prefetto, o chi ne fa le veci, che presiede la giunta e due consiglieri di prefettura, designati al principio di ogni anno dal prefetto e sostituiti, in caso di assenza o di impedimento, da un supplente designato fra gli stessi funzionari ed allo stesso modo (ora, alla stregua del t.u. 10 gennaio 1957 n. 3, in luogo dei consiglieri di prefettura fanno parte della giunta due funzionari della carriera prefettizia e cioè appartenenti alla carriera direttiva dell'amministrazione dell'interno, aventi di norma la qualifica di direttori di sezione). Ma tanto il prefetto, quanto i funzionari di prefettura si trovano in posizione di dipendenza gerarchica dal potere esecutivo che adotta nei loro confronti anche i provvedimenti relativi alla carriera, allo stato giuridico, ai trasferimenti. I prefetti possono essere collocati a disposizione o a riposo con provvedimento pienamente discrezionale, e gli altri funzionari di prefettura sono a loro volta dipendenti diretti dal prefetto, che redige i rapporti informativi che li concernono.

Dalla constatazione riguardante la posizione dei funzionari in questioni e dalle modalità assolutamente discrezionali della loro destinazione al consesso giurisdizionale e della loro sostituzione, analoghe a quelle riguardanti i consigli di prefettura (la cui incostituzionalità è già stata dichiarata con precedente sentenza n. 55 del 1966) risulta chiaramente che costoro non si trovano in posizione di indipendenza

rispetto al Governo, che per di più due di essi vengono ad essere strettamente subordinati al presidente del consesso. Deve pertanto escludersi che le giunte provinciali amministrative possano essere considerate organi giurisdizionali indipendenti. Tale mancanza di indipendenza può degenerare in mancanza di imparzialità, ove si considerino le materie attribuite alla competenza delle giunte medesime, fra cui rientrano le controversie sulle elezioni amministrative, i provvedimenti delle amministrazioni locali autonome e quelli delle autorità governative locali (sentenza n.30, 1967)".

"Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 commi 1, 2 e 3 per la sola parte relativa alla composizione della giunta in sede giurisdizionale e 5 comma 2 del d.l.c.p.s. 15 novembre 1946 n. 367, ratificato con l. 17 aprile 1956 n. 561 concernente 'Istituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Val d'Aosta', sollevata sotto il profilo che la composizione della Giunta nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali è incompatibile con i principi di imparzialità e di indipendenza dei giudici sanciti dagli artt. 101 comma 2 e 108 comma 2 Cost., attesa la presenza dei componenti indicati nei n. 2 e 3 dell'art. 1 comma 2 del d.l.c.p.s. 15 novembre 1946 n. 367 e cioè del consigliere della prefettura di Torino designato dal prefetto e dell'intendente di finanza di Aosta.

La questione si pone in rapporto di evidente analogia con quelle riguardanti la composizione in sede giurisdizionale dei consigli di prefettura e delle Giunte provinciali amministrative. Anche nei riguardi dei componenti della Giunta della Valle innanzi indicati sono ravvisabili motivi validi per escludere che l'organo giurisdizionale cui appartengono possa essere considerato indipendente; trattasi infatti di funzionari la cui nomina pur avvenendo per la durata di un biennio con decreto del Presidente della Repubblica, resta pur sempre basata sul presupposto di un titolo particolare (appartenenza alla Prefettura di Torino; ovvero destinazione alla direzione dell'Intendenza di finanza di Aosta).

Il potere esecutivo, rispetto al quale i predetti funzionari si trovano in posizione di dipendenza gerarchica, ha quindi la possibilità assolutamente discrezionale di far venir meno detto presupposto disponendone il trasferimento in altra sede, con conseguente decadenza della nomina a componenti anche prima della scadenza del termine fissato nel decreto, sicché la rinnovazione, sia pure parziale, del consesso giurisdizionale dipenderebbe, in definitiva dal potere spettante all'amministrazione statale in ordine alla carriera ed ai trasferimenti dei funzionari in questione, senza che rilevi la circostanza che essi non rappresentino la maggioranza dei componenti dell'organo giurisdizionale.

Gli stessi rilievi valgono anche nei confronti dei membri supplenti (art. 1 comma 3) designati dal Prefetto di Torino e dall'Intendente di finanza di Aosta.

Per quanto poi riguarda i membri che con voto consultivo intervengono alle riunioni in sede giurisdizionale contabile (art. 6 comma 2), è agevole rilevare che sono anch'essi funzionari della Regione o dello Stato in posizione di dipendenza rispetto ai superiori gerarchici.

La partecipazione alle riunioni della Giunta, del ragioniere capo dell'amministrazione regionale o, in caso di sua assenza, impedimento, o incompatibilità del direttore della ragioneria provinciale di Aosta, nonché del funzionario, della ragioneria generale che ha compilato la relazione sul conto, risulta inoltre in contrasto con gli artt. 3 e 24 comma 2 Cost., perché il riconoscere a detti funzionari la possibilità di rappresentare le ragioni della amministrazione ai giudici, dopo che questi si sono riuniti per decidere, dà luogo ad una evidente disparità rispetto al trattamento fatto alle parti private (sentenza n. 33 del 1968)."

"E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della l. 23 dicembre 1966 n.1147 (modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo) riguardante la istituzione delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale,

in riferimento agli artt. 101 e 108 Cost., dovendosi negare alla composizione del Collegio giudicante l'idoneità ad assicurare la indipendenza dei giudici e l'imparzialità del giudizio. Infatti due dei cinque componenti sono funzionari statali (prefetti o vice-prefetti) e vengono scelti e nominati su proposta del Presidente del Consiglio con decreto del Capo dello Stato.

La nomina governativa non sarebbe di per sé ragione di illegittimità costituzionale se i funzionari, appena nominati, acquistassero indipendenza rispetto al Governo e alla pubblica amministrazione; ma questi invece, sebbene collocati fuori ruolo, continuano a fare parte della P.A., beneficiano dei miglioramenti od avanzamenti di carriera, ritornano nei ruoli allo scadere del quinquennio, o, eventualmente, con il proprio consenso, anche prima, e si vengono quindi a trovare in una situazione di dipendenza dal Governo, accentuata dal possibile rinnovo della nomina. Solo la definitiva rottura del rapporto di servizio e l'assunzione dello status professionale di giudici renderebbe indipendenti i funzionari nominati dal Governo. Gli altri tre membri sono designati con votazione a maggioranza, dal consiglio regionale, o dall'assemblea dei consiglieri provinciali della Regione.

Ed anche questo tipo di scelta di per sé non sarebbe illegittima, anche perché il legislatore non consentendo più di una designazione per votante, si è preoccupato di evitare che delle designazioni disponessero le sole maggioranze.

Ma l'indipendenza degli estranei designati dai consigli provinciali non è del tutto assicurata dalla norma impugnata e ciò non perché siano in qualche senso "giudici in causa propria", ma perché alla cessazione del quinquennio la designazione può essere rinnovata e questa sola prospettiva del reincarico basta ad escludere la indipendenza dai consigli provinciali e regionali (sentenza n. 49 del 1968).

Dai testi normativi indicati si desume che il comandante di porto capo del circondario: è organo amministrativo periferico gerarchicamente dipendente dal Ministro della marina mercantile; fa parte inoltre dell'amministrazione della marina militare essendo inquadrato nel ruolo degli ufficiali di marina del corpo delle capitanerie di porto; ha attribuzioni amministrative che svolge nell'ambito territoriale di competenza ponendo in essere atti amministrativi quali ordinanze, concessioni ed autorizzazioni, concernenti la sicurezza della polizia del porto; è ufficiale di polizia giudiziaria; esercita infine funzioni giurisdizionali giudicando sulle contravvenzioni previste dal codice in materia di navigazione marittima.

Da quel che precede è dato quindi inferire che il comandante di porto assume la doppia veste di amministratore e di giudice.

Sotto il primo aspetto è evidente che, trattandosi di ordine periferico subordinato, egli non potrà disattendere le istruzioni e gli ordini che vengono impartiti dagli organi superiori e centrali; sotto il secondo profilo è sufficiente considerare che nell'esercizio della funzione giurisdizionale penale frequenti sono i casi in cui il comandante di porto è chiamato a giudicare di contravvenzioni ad ordinanze da lui stesso emesse in materia di polizia di porti o a irrogare sanzioni per la mancanza di una autorizzazione che lui stesso è competente a rilasciare; così come non improbabile può essere il caso in cui egli si trovi a giudicare su un fatto contravvenzionale da lui medesimo accertato e contestato in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria (art. 1235 c.nav.).

Ma a parte questi rilievi, è altresì da considerare che nelle norme che lo riguardano non esiste alcuna disposizione relativa all'istituto dell'inaffidabilità.

Ad escludere la presenza di tale garanzia è sufficiente ricordare che il comandante di porto è legato da rapporto d'impiego con l'amministrazione della marina mercantile (l.n. 1137 del 1955); la sua nomina, la promozione a scelta al grado superiore, l'assegnazione e il mutamento di sede senza necessità del suo consenso e i provvedimenti disciplinari competono al Ministro della difesa (d.l.c.p.s. 31 marzo 1947 n. 396 e l. 15 dicembre 1959 n. 1095). Sia pure in via di ipotesi non può disconoscersi che la sua qualifica militare possa negativamente influire sull'esercizio

della funzione giurisdizionale penale. (sentenza n. 121, 1970) — (V. anche le sentenze nn. 92/62 — 103/64 — 132/63 e 60/69)".

3) Vale rilevare che le norme istituenti l'Ordinamento Giudiziario Militare non mirano a costituire un sistema di organi giurisdizionali il più possibile autonomi ed indipendenti, bensì ad attribuire ad organi delle Forze Armate una funzione giurisdizionale che è solo sussidiaria rispetto a quelle primarie della strutturazione gerarchica e dello esercizio della potestà disciplinare.

Che tale sia la ratio del R.D. 9/9/1941 n. 1022 risulta con estrema chiarezza dalla relazione della Commissione Reale della quale riportiamo alcuni brani: R.C.R. n. 163-166: "Si è più volte accennato che il principio dominante in materia giurisdizionale militare è rappresentato da un fatto incontestabile, fondamentale: la giurisdizione militare è una derivazione del Comando. La giustizia militare, essendo un servizio essenziale alla vita della Milizia, deve come tutti gli altri servizi militari riannodarsi ad un Comando militare, il quale deve avere su tutti i propri dipendenti completa la potestà sia penale che disciplinare. La giustizia militare essendo, in altri termini, una giustizia di capi deve essere amministrata dal superiore; essa è tanto più efficace quanto minore è il distacco, per consuetudine di vita, per i modi di azione, ecc. fra superiore ed inferiore".

R.C.R. n. 167: "La prima questione che in proposito si presenta è quella del cosiddetto del presidente tecnico. Non vi ha dubbio che ragioni serie militano a favore della istituzione presso i tribunali militari di un presidente appartenente alla magistratura militare; sono ragioni di opportunità pratica che tutte possono riassumersi nella non discutibile convenienza di dotare i tribunali militari di un organo dirigente che abbia in modo completo i requisiti tecnici necessari.

Sono ragioni che trovano maggiore forza dopo l'ampliamento dei limiti della giurisdizione militare derivante dai nuovi codici penali comuni. Senonché la Commissione a maggioranza ha dovuto riconoscere che queste ragioni, per quanto apprezzabili, non sono sufficienti per adottare un sistema il quale verrebbe senz'altro ad alterare l'essenza stessa dei tribunali militari.

Si è più volte detto che l'esercizio della giurisdizione militare è un attributo del Comando militare e che la stessa potestà giudiziaria, complemento della potestà disciplinaria deve essere affidata ai capi, ai superiori militari. Non si concepirebbe quindi che questa potestà, nella sua massima estrinsecazione, abbia ad esercitarsi a mezzo di persona estranea alla milizia."

Ciò premesso appare palese il contrasto con i succitati artt. 101 II c. e 108 II c. delle seguenti disposizioni del R.D. 9/9/1941 n. 1022:

Art. 7 comma III, IV, V, VI (istituzione dei tribunali militari presso i comandi di corpo d'armata o equivalenti).....

Con Decreto Reale possono istituirsi, permanentemente o temporaneamente altri tribunali militari oltre quelli indicati nel comma precedente, anche in sede diversa da quella del comando presso cui il tribunale è istituito.

In tal caso con lo stesso decreto è stabilita la circoscrizione dei tribunali di nuova istituzione, modificandosi ove occorra quella dei tribunali preesistenti. I tribunali istituiti a norma di questo comma possono essere soppressi con Decreto Reale.

Con Decreto Reale, possono altresì istituirsi o sopprimersi sezioni di tribunali militari. In questo caso, lo stesso decreto determina, ove occorra,

i rapporti giurisdizionali e gerarchici fra la sezione e il tribunale militare presso il quale è istituito.

I decreti Reali indicati nei due commi precedenti sono emanati su proposta del Ministro (militare interessato, di intesa con gli altri Ministri militari) e con il Ministro delle finanze. Con decreto Reale, può essere modificata la circoscrizione dei tribunali militari territoriali".

Istituzione, soppressione, modifica della competenza territoriale dipendono da un provvedimento discrezionale del potere esecutivo. Inoltre il comma IV prevede espressamente l'esistenza di rapporti gerarchici fra sezioni e tribunale.

Si noti che anche in questo caso la norma non è volta a costituire organi giudicanti il più possibile autonomi ed indipendenti, bensì ad istituire organi il più possibile legati ed adattabili nella loro istituzione, competenza, composizione alle mutevoli esigenze ed al diverso articolarsi delle strutture militari sotto il profilo gerarchico e territoriale. Che tale sia la ratio della norma è confermato dalla Relazione della Commissione Reale al n. 163-166: "..... Questo inconveniente si evita adottando il principio che i Tribunali militari siano da costituirsi in relazione al Comando ed indipendentemente dal territorio. Il che porta come conseguenza che il Governo — al quale come in appresso si vedrà, è lasciata la facoltà di stabilire sia il numero che le sedi dei tribunali — possa liberamente istituire un tribunale presso un qualsiasi Comando militare (sia esso di Esercito, di Marina o di R. Aeronautica) ed in tal caso il tribunale, come sarà dimostrato a proposito delle norme sulla competenza (V. n. 191), con elementi tratti in prevalenza dalla forza a cui il Comando appartiene, avrà competenza a giudicare tutti i militari dipendenti di fatto dal Comando stesso qualunque sia la forza alla quale essi appartengono.

..... In altri termini il sistema viene a costituire anche un efficace correttivo agli inconvenienti derivanti dall'unificazione dei Tribunali militari. Viene ammesso come principio che qualsiasi forza Militare dello Stato possa avere presso un proprio Comando un tribunale territoriale e quindi viene eliminato ogni antagonismo e discussione di preminenza fra le varie forze.

..... Le sedi dei tribunali — ciò ha tenuto presente la Commissione (verb. Sed. 26 Apr. 1928) — sono in rapporto non solo con le sedi dei Comandi, ma principalmente con la distribuzione delle forze militari sul territorio del Regno, poiché dove queste sono in maggior numero raggruppate ivi è più agevole l'istruttoria, più pronto il giudizio, più sicura la esemplarità del giudicato. E poiché la distribuzione delle forze militari muta a seconda dei bisogni e può di conseguenza imporre una raccolta maggiore di milizia fuori delle sedi dei Comandi, è logico che il Governo debba avere la possibilità di spostare, come per gli altri servizi, anche le sedi dei tribunali. Perciò l'ultimo capoverso dell'articolo 263 (7) stabilisce che tali sedi siano stabilite per decreto Reale.

Le considerazioni svolte e gli argomenti forniti dai passi su citati valgono anche per argomentare l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 sotto il profilo del contrasto con l'art. 25 della Costituzione (V. infra)

Art. 9 —

(nomina del presidente e dei giudici dei tribunali militari territoriali). — Il presidente e i giudici dei tribunali militari territoriali sono nominati con decreto Reale.

Il presidente e i giudici militari durano in carica due anni e pos-

sono essere riconfermati. Tuttavia, essi possono esercitare la loro funzione anche dopo la scadenza del biennio, fino a che non siano sostituiti".

La nomina dei giudici dipende da provvedimento discrezionale del potere esecutivo, la posizione degli stessi è precaria in quanto il rinnovo della nomina dopo il breve periodo di due anni, è egualmente puramente discrezionale.

Art. 10 u.c.: (Cause di dispensa dall'ufficio di presidente e di giudice)

"Salvi i casi preveduti dal comma precedente, nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare l'ufficio di presidente o di giudice tranne che i regolamenti militari, approvati con Decreto Reale dispongano altrimenti".

La mancata facoltà di astensione dall'ufficio sottolinea il carattere gerarchico e quindi dipendente dell'ordinamento.

Art. 11 (Incapacità per l'ufficio di presidente o di giudice) — Non possono esercitare le funzioni di presidente o di giudice nei tribunali militari gli ufficiali sottoposti a procedimento penale o a un consiglio di disciplina.

La semplice sottoposizione del giudice a procedimento disciplinare — discrezionale, basato su rapporti gerarchici ed eventualmente originato da fatti del tutto estranei alla funzione specifica del giudice — è sufficiente a rimuovere di fatto il giudice stesso.

Art. 12 II c. (Rappresentanza delle forze armate dello stato nella composizione organica dei tribunali militari)

Quando ricorrano particolari esigenze di servizio il Ministero della Difesa ha facoltà di non designare, in tutto o in parte, ufficiali delle rispettive forze armate quali giudici nei tribunali istituiti presso comandi da essi rispettivamente non dipendenti.

Il potere discrezionale dell'esecutivo ha facoltà di intervenire nella nomina dei giudici, superando le già ridotte garanzie di legge riguardo alle nomine stesse.

Art. 13 I c. — (Cessazione dell'ufficio di giudice)

L'ufficio di presidente o di giudice cessa se l'ufficiale che ne è investito:

- 1) Non ha più residenza nella circoscrizione territoriale del tribunale —
- 2) E' promosso —
- 3) Ha cessato il servizio —
- 4) E' in corso nella sospensione del grado o dell'impiego o nella perdita del grado.

La funzione di giudice e la relativa cessazione sono fatte dipendere da vicende gerarchiche e discrezionali. Il giudice non è inamovibile.

Art. 14 u.c. — (Composizione del Collegio Giudicante)

I giudici sono designati dal presidente del tribunale.

Si instaura un vincolo di dipendenza gerarchica all'interno dell'organo.

Art. 43 III — (Sede e costituzione del Tribunale Supremo Militare)

Le nomine del Presidente, dei giudici Militari dei consiglieri di Stato e dei Consiglieri della Corte Suprema di Cassazione sono fatte con Decreto Reale.

Si osserva in quanto applicabili le norme degli articoli 10 e 11.

Vale quanto osservato in merito agli artt. 9, 10 e 11.

Art. 46 — (Durata dell'ufficio di presidente e di giudice) —

Il presidente e i giudici del tribunale supremo militare durano in carica fino a che non siano destinati ad altre funzioni o trasferiti fuori della capitale, o non divengano altrimenti incompatibili, ovvero non perdano alcuno dei requisiti richiesti per la loro nomina.

La funzione di giudice dipende da fatti ed atti di carattere gerarchico discrezionale.

Art. 50 — (Dipendenza del personale degli uffici giudiziari militari) —

Il presidente è capo del collegio giudicante. Da lui dipendono i giudici militari, per quanto si attiene alle loro funzioni giudiziarie, e il personale militare addetto all'ufficio di presidenza.

Il procuratore generale militare della Repubblica è capo del pubblico ministero militare. Da lui dipendono tutti i funzionari che compongono il personale della magistratura militare e delle cancellerie giudiziarie militari, e l'altro personale degli uffici della procura generale militare della Repubblica.

Il procuratore militare della Repubblica presso ciascun tribunale militare ha la sorveglianza degli uffici del tribunale.

Si instaura un rigido sistema gerarchico all'interno della magistratura giudicante ed inquirente. E' esclusa qualsiasi indipendenza dei giudici.

Art. 51 — (Attribuzioni del procuratore generale militare della Repubblica e del tribunale supremo militare per l'amministrazione della giustizia).—

Il procuratore generale militare della Repubblica vigila per il mantenimento dell'ordine e per la retta amministrazione della giustizia nei tribunali militari; e, qualora riconosca necessaria la censura, la sospensione o la rimozione dalle funzioni di giudice di alcuno dei giudici militari, ne fa denuncia al tribunale supremo militare, il quale sentito a voce o per iscritto l'incolpato, fa al Ministro competente le proposte che ravvisa necessarie.

Le facoltà discrezionali del P.G. instaurano un sistema gerarchico, così come la funzione disciplinare del T.S.T., escludendo ogni indipendenza dei giudici.

B – SOTTO IL PROFILO DELLA SOTTRAZIONE AL GIUDICE NATURALE –

Art. 25 della Costituzione: Nessuno può essere distolto al giudice naturale precostituito per legge.

Per quanto riguarda la bibliografia V. infra parte III sub art. 382 C.P.M.P.

1) La Corte Costituzionale ha precisato, nelle seguenti massime, il concetto di "giudice naturale": *La locuzione 'giudice naturale' contenuta nell'art. 25 comma 1 Cost. è corrispondente a quella di 'giudice precostituito per legge', cioè giudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie (sentenza n. 29, 1958).*

L'art. 25 comma 1 Cost. secondo cui 'nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge' allo scopo di dare al cittadino la certezza circa il giudice che lo deve giudicare (sentenza n. 22, 1959).

Il concetto di giudice precostituito per legge va inteso nel senso di una competenza fissata senza alternative immediatamente ed esclusivamente dalla legge a prescindere dalle stesse alternative previste dalla legge, non risolubili a posteriori con provvedimento singolo, in relazione ad un dato procedimento. L'art. 25 Cost. pone infatti al riguardo una riserva assoluta di legge.

Il principio della precostituzione del giudice tutela il diritto del cittadino ad una previa, non dubbia conoscenza del giudice competente a decidere ed alla certezza che a giudicare non sarà un giudice creato a posteriori, in relazione ad un fatto già verificatosi. Tale principio, che trova una sua propria tradizionale espressione nel concetto di giudice naturale, non consente che sia dato ingresso neppure a minori e meno pericolose deviazioni, non rinvenendosi nella norma costituzionale nessun elemento che consenta di indulgere alla interpretazione più larga (sentenza n. 88, 1962).

Una ripartizione legale del potere giurisdizionale non determina incertezze sul giudice competente se attribuisce scelte condizionate all'accertamento della sussistenza di presupposti di fatti indicati dalla norma in modo da consentire alle parti di far valere ogni ragione di proprio interesse (sentenza n. 122, 1963).

Ai sensi dell'art. 25 comma 1 Cost. la legge deve enunciare preventivamente i fatti cui ritiene di dare efficacia determinatrice della competenza di un giudice diverso da quello competente secondo regole generali, e l'accertamento della sussistenza dei presupposti legali non deve presentarsi frutto di valutazione insuscettibile di sindacato (sentenza n. 130, 1963).

Il principio della costituzione del giudice, sancito nell'art. 25 comma 1 Cost. viene rispettato allorché l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo, e non già in vista di singole controversie; ed è consentito alla legge di prevedere la possibilità di spostamenti di competenza da un giudice ad un altro, purché anch'esso precostituito, quando tali spostamenti siano resi necessari per assicurare il rispetto di altri principi costituzionali (quali: la indipendenza e la imparzialità del giudice; l'ordine e la coerenza nella decisione di cause connesse) (sentenza n. 1, 1965).

2) Il principio costituzionale sopra definito è palesemente violato dalle seguenti disposizioni del R.D. 9/9/1941 n. 1022.

Art. 7 – III, IV e VI comma – (Istituzione dei tribunali militari presso i comandi di corpo d'armata o equivalenti).

..... omissis

Il provvedimento discrezionale del potere esecutivo può, mediante istituzione, soppressione o modifica di circoscrizione dei tribunali militari, sottrarre il cittadino al proprio giudice naturale (precostituito per legge) sotto il profilo della competenza per territorio. (V. anche quanto sopra riportato in sede di disamina dell'art. 7 sub A).

Art. 11 – 12 – II c. – 13 – 14 III c. e 46 (V. sopra) –

In tutti questi casi il cittadino può essere sottratto al giudice naturale da un provvedimento specifico di natura discrezionale assunto da organi gerarchici o dal potere esecutivo quali: sottoposizione a consiglio disciplinare (art. 11), modifica nella composizione del collegio da parte del Ministero per "particolari esigenze di servizio (art. 12 II c.)", trasferimenti di sede, promozioni, sospensione del grado (art. 13), semplice designazione da parte del Presidente del Tribunale (art. 14), perdita di requisiti per l'ufficio di giudice del T.S.T. per provvedimento gerarchico (art. 46)

Art. 22 – (Rimessione ad altro tribunale militare per il giudizio) –

Quando, nel caso preveduto dall'ultimo comma dell'art. 12, per la mancanza di giudici di alcuna delle forze armate dello Stato, il collegio giudicante non possa essere composto nei modi stabiliti dall'art. 15, il pubblico ministero o il giudice istruttore, rispettivamente, con la richiesta del decreto di citazione a giudizio o con la sentenza di rinvio a giudizio, rimette la causa al tribunale militare più vicino, nel quale sia possibile comporre il collegio giudicante nei modi stabiliti dal predetto art. 15.

La mancanza dei giudici che, osservando le delicate alchimie ed equilibri disposti dall'ordinamento al fine di tutelare l'imputato, può dipendere da fatti discrezionali e gerarchici (es. trasferimenti, ordini di servizio ecc...), inoltre lo stabilire a quale altro tribunale debba essere rimesso il procedimento è operazione puramente discrezionale, talché il cittadino può essere facilmente ex post factum, essere sottratto al proprio giudice naturale.

C – SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUALIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE –

Art. 3 della Costituzione – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Riportiamo alcune sintetiche illustrazioni del succitato principio effettuate dal-

la Corte Costituzionale;

Il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge deve intendersi nel senso che il legislatore può dettare disposizioni particolari in riferimento alle obbiettive diversità dei casi. Le distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali non possono essere assunte quali criteri validi per l'adozione di una disciplina diversa (sentenza n. 56, 1958).

Il principio di eguaglianza davanti alla legge va inteso nel senso che deve essere assicurata ad ognuno l'eguaglianza di trattamento, quando eguali siano le condizioni soggettive cui la norma si riferisce per la sua applicazione (sentenza n. 22, 1959).

Il principio fondamentale dell'art. 3 Cost. non è violato quando risultano diversamente disciplinate situazioni, che il legislatore considera diverse, purché siano osservati i limiti stabiliti dal comma 1 di detto articolo, e purché il trattamento differenziato riguardi categorie di persone e non già singoli soggetti (sentenza n. 70, 1960).

L'osservanza del precetto dell'eguaglianza (art. 3 Cost.) non esclude che il legislatore possa disciplinare con norme diverse situazioni che egli considera differenziate, purché la diversità di trattamento, oltre ad obbedire a criteri di razionalità, riguardi categorie e non singoli cittadini, per non creare né privilegi né ingiuste sperequazioni (sentenza n. 42, 1961).

La diversità di trattamento giuridico, non giustificata da plausibili motivi, ma fondata su una irrilevante differenziazione di situazione, viola il principio costituzionale di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (sentenza n. 31, 1965).

Il principio costituzionale sopra definito è palesemente violato dalle seguenti disposizioni del succitato R. D. 9/9/1941 n. 1022.

Artt. 8, 16, 17, 20 — (Omissis) —

Tutte le disposizioni sono preordinate al precipuo scopo di porre l'imputato in situazione di inferiorità gerarchica, e quindi di soggezione, di fronte all'organo giudicante.

Il rapporto gerarchico è posto alla base del rapporto organo giudicante-imputato. Le condizioni personali e sociali (grado) determinano una disparità di trattamento di fronte alla legge. A tal proposito il Venditti (Il Diritto Penale Militare nel sistema penale italiano — Milano 1973 pag. 376) osserva: *"L'alchimia dei gradi e dell'anzianità dei giudici rispetto all'imputato, nonché la spiccata affinità — nello ordinamento militare — tra la materia disciplinare e la materia penale, hanno indotto spesso a parlare della giustizia militare come di una 'giustizia di capi'. Secondo tale tesi, la giustizia militare non sarebbe che una prosecuzione, un prolungamento del sistema sanzionatorio disciplinare, in cui il potere di applicare la sanzione è strettamente connesso con le prospettive e i doveri dei superiori"*.

I rilievi del Venditti sono del resto pienamente confermati dai brani della Relazione della Commissione Reale (nn. 163-166) già citati in relazioni agli artt. 101 e 108 della Costituzione, nonché dalla seguente affermazione: R.C.R. n.169: *"In attuazione del principio fondamentale che la giustizia militare è affidata ai capi militari sorge la necessità che tutti i giudici siano di grado superiore all'imputato"*.

Art. 15 — (Composizione del collegio giudicante in relazione alla appartenenza dell'imputato alle varie forze armate dello Stato). —

Nei giudizi a carico di militari dell'esercito, della marina, della aeronautica (o della Milizia volontaria per la Sicurezza nazionale), almeno due giudici militari devono appartenere alla stessa forza armata alla quale appartiene l'imputato. Dei giudici della marina, almeno uno

deve appartenere al corpo di stato maggiore.

Nei giudici militari delle guardie di finanza, uno dei giudici militari deve appartenere alla detta forza armata.

Ove più siano gli imputati e appartenenti a forze armate diverse, il collegio è composto avendosi riguardo all'imputato più elevato in grado, o, a parità di grado, al maggior numero di imputati, o in fine, a parità di grado e di numero, all'imputato più anziano.

Quando si tratti di giudicare alcuno dei reati preveduti dagli artt. 103, 105, a 108, 110 a 115, 117, 121, 124, e 125 del codice penale militare di pace, il presidente e tutti i giudici militari, che compongono il tribunale, devono essere, rispettivamente, ufficiali dell'esercito o ufficiali del corpo di stato maggiore della marina, o ufficiali della aeronautica, secondo che l'imputato appartenga ad alcuna di dette forze militari.

La presente disposizione tende ad accentuare la soggezione dell'imputato, sommando alla superiorità gerarchica dei giudici (stabilita dagli artt. 16, 17 e 20) il requisito della specificità di detta superiorità gerarchica.

Art. 53 — (Difesa davanti ai tribunali militari) —

Davanti ai tribunali militari territoriali, i difensori possono essere scelti fra gli ufficiali inferiori in servizio, residenti nel luogo dove ha sede il tribunale.

Se l'imputato ha il grado di capitano o altro più elevato, il difensore può essere scelto fra gli ufficiali superiori o generali, purché di grado inferiore a quello del presidente.

Se l'ufficiale non risiede nel luogo dove ha sede il tribunale, egli può essere scelto come difensore, quando il presidente ritenga che tale circostanza non produca ritardo nella definizione del giudizio o altro inconveniente; e il provvedimento è insindacabile.

Anche gli avvocati, e procuratori esercenti possono essere scelti come difensori, osservata, nel caso che risiedano fuori del luogo in cui ha sede il tribunale, la disposizione del comma precedente.

Il principio dell'eguaglianza è ignorato in varie maniere:

- 1) La facoltà di scelta del difensore è più o meno ampia a seconda del grado dell'imputato (commi I e II);
- 2) Il principio della superiorità gerarchica del giudice viene esteso anche al difensore che deve comunque essere di grado inferiore a quello del presidente;
- 3) Il difensore può essere escluso dal presidente con provvedimento insindacabile, ciò crea una disparità nel diritto alla difesa tra il militare ed altro cittadino parimenti imputato.

D - SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA -

Art. 24 II comma della Costituzione: La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Questo principio è gravemente intaccato dalle disposizioni dell'art. 53 del R.D. 9/9/1941 n. 1022 (V. supra).

Le limitazioni al diritto dell'imputato di scegliere liberamente il difensore (commi I e II) e la facoltà del presidente di escludere il difensore già scelto con provvedimento insindacabile, possono incidere sulla conduzione della difesa e sulla efficacia della medesima.

PARTE II

ASPETTI DI INCOSTITUZIONALITA' DI ALCUNE NORME DI DIRITTO SOSTANZIALE DEL CODICE PENALE MILITARE DI PACE.

Art. 39 (Ignoranza dei doveri militari). - Il militare non può invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare.

(V. Campanelli: *Dolo e ignoranza del dovere nei reati di mancanza alla chiamata* - Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1967, pag. 1147).

Relazione della Commissione Reale al progetto preliminare, n. 41 (art. 29 prog. prel. "Il militare non può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale e dei doveri inerenti al suo stato militare"):

"La disposizione dell'articolo completa per la parte speciale militare la norma generale dell'art. 5 del codice penale comune. Essa quindi presuppone tale norma, ma ha per oggetto specifico la legge militare, alla quale sono stati aggiunti i 'doveri inerenti allo stato militare', per eliminare legislativamente tutte le dubbiezze e le perplessità giurisprudenziali che in materia di conoscenza dei manifesti di chiamata alle armi attualmente si verificano. La esplicita, analitica previsione legislativa creata con la disposizione in esame offre così una norma più sicura e completa di responsabilità".

Relazione della Commissione Ministeriale al progetto definitivo, n. 41:

"... Relativamente alla prima parte della disposizione (art. 29 prog. prel.), è parso alla commissione che la norma costituisse la ripetizione di un principio affermato nella legge penale comune (art. 5 c.p.) e quindi pienamente applicabile nella materia militare, dato il carattere preliminare del progetto, senza bisogno di un esplicito richiamo.

In ordine alla seconda parte della disposizione, con la quale si stabiliva il divieto di invocare come scusa l'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare, è stato osservato che la norma può risolversi in una condizione di sfavore creata per il militare, per il quale si dovrebbe ritenere non applicabile il principio, affermato dalla legge penale comune, che l'errore su una legge diversa dalla penale, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato, esclude la punibilità (art. 47 cod. pen.).

Per altro la commissione ha tenuto presente il motivo specifico che aveva indotto la Commissione Reale ad adottare la norma, quello, cioè, di 'togliere ogni difficoltà in materia di conoscenza della chiamata alle armi, intorno alla quale si è sempre tormentata la giurisprudenza alla ricerca di una norma sicura di responsabilità'. E questa esigenza pratica ... alla quale l'esperienza impone di attribuire grandissimo valore, ha consigliato di mantenere almeno quella parte dell'articolo, che, in modo specifico, si riferisce ai doveri inerenti allo stato militare. E tale decisione appare anche più opportuna per ribadire il concetto della inutilità di ogni indagine sulla effettiva conoscenza dei doveri inerenti alle molteplici manifestazioni del servizio militare, ai fini della determinazione del dolo ...".

Tale norma appare incostituzionale sotto tre distinti profili.

Art. 25, II c., Cost.: "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".

Viene con questa norma stabilito un principio di "riserva di legge" in cam-

po penale. La Corte Costituzionale ha espresso e ribadito tale concetto in varie sentenze (n. 27 del 1961; nn. 36 e 96 del 1964; n. 7 del 1965; n. 52 del 1968) pur senza giungere a declaratorie di accoglimento.

L'art. 39 c.p.m.p., statuendo la rilevanza penale in campo militare di norme diverse dalla legge, e stabilendo una previsione quanto mai vaga (i doveri inerenti allo stato militare possono derivare, oltre che dalla legge penale, a cui comunque detto articolo non fa riferimento, anche da legge extrapenale, da regolamento, da ordine, ecc.) viola il principio di riserva di legge.

Art. 27, I c., Cost.: "La responsabilità penale è personale".

La Corte Costituzionale ha sistematicamente interpretato tale articolo nel senso che esso escluda una responsabilità per fatto altrui. Ha anche sempre affermato che esso non fa riferimento ad ipotesi di responsabilità oggettiva; premurandosi però in ogni sentenza, di rigetto, di dimostrare l'esistenza di un nesso psichico tra azione ed evento sanzionato:

"Non pare dubbio alla corte che quest'ultimo articolo (27, I c.) consacri il principio, acquisto certo di un secolare svolgimento, che non si risponde se non per fatto proprio. Ma appunto il direttore del periodico risponde sempre per fatto proprio, per lo meno perché tra la sua omissione e l'evento c'è sempre un nesso di causalità materiale, al quale si accompagna sempre un certo nesso psichico (art. 40 c.p.) sufficiente, com'è opinione non contrastata, a conferire alla responsabilità il connotato della personalità". (sentenza n. 3, 1956).

"... va tenuto presente che, nella disposizione testé ricordata, la Costituzione, — come si evince chiaramente dalla formulazione letterale del testo — non fa che enunciare il carattere personale della responsabilità penale e contiene perciò un tassativo divieto della responsabilità penale per fatto altrui, senza alcun riferimento al divieto della cosiddetta responsabilità oggettiva ...

La solenne riaffermazione della limitazione della responsabilità penale alle sole conseguenze del fatto proprio assumeva perciò il significato della riaffermazione di un alto principio di civiltà giuridica. Così inteso, il contenuto della prima parte dell'art. 27 già citato, richiede come requisito della responsabilità personale quel rapporto di causalità materiale tra azione ed evento che è enunciato nell'art. 40 cod. pen. e che è sufficiente a stabilire, tra il soggetto e il fatto preveduto come reato, quel carattere di suità in cui consiste il requisito della personalità nella responsabilità penale.

Ma anche se si volesse considerare come requisito della stessa responsabilità penale personale un qualsiasi nesso psichico tra l'azione e l'evento, in modo da consentire il riferimento dell'evento alla condotta del colpevole anche come effetto di una causalità psichica, si verrebbe ad una identica conclusione della questione che ne occupa." (sentenza 107 del 1957).

Tale metodo, individuare sempre nella norma in esame l'individuazione di un elemento soggettivo, a giustificazione della sentenza di rigetto, anche se la necessità di tale elemento viene formalmente esclusa, è seguito dalla Corte Costituzionale anche nelle sentenze n. 79 del 1963, n. 54 del 1964, n. 42 del 1965 ("Ferma rimanendo la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la responsabilità oggettiva non è responsabilità per fatto altrui, è da ritenere che con l'art. 116 c.p. non si versi nella ipotesi della responsabilità oggettiva ..."), n. 42 del 1966.

E' pertanto da ritenere che la Corte Costituzionale avrebbe notevoli difficoltà a rigettare una eccezione di costituzionalità che si basasse sulla totale inesistenza di un qualsiasi nesso psichico tra azione ed evento. Sotto tale profilo sembra attaccabile l'art. 39 in relazione agli artt. 151, 173, 175 n.l. (v. più oltre).

Va inoltre detto, per completezza, che una presunzione di conoscenza in tanto ha un senso, ammesso che ne abbia, in quanto almeno l'autorità faccia ogni

sforzo per rendere tale conoscenza effettiva. E' noto invece che per quanto riguarda il regolamento militare, che è un po' la summa dei doveri extrapenali del militare, gli sforzi dell'autorità sono rivolti nell'opposta direzione, per cui il regolamento è di fatto del tutto clandestino alla truppa. Argomento che non ha peso dal punto di vista strettamente costituzionale ma può averne eccome nel corso di una causa.

Art. 3, I c., Cost.: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

Per l'interpretazione di tale articolo v. sopra. In particolare rileva qui il principio, enunciato dalla Corte, della razionalità (riferita in genere alla tutela di altri valori costituzionalmente pregevoli) delle disparità di trattamento che non siano da ritenere costituzionalmente illegittime. Che l'art. 39 c.p.m.p. introduca una "condizione di sfavore" per il militare è pacificamente ammesso anche dalla Relazione, sopra citata, della Commissione Ministeriale. Tale disparità, posta all'esplicito scopo di facilitare il compito repressivo della magistratura militare, non può essere posta in alcun modo in relazione con altre finalità costituzionalmente tutelate, ma al contrario, vale a limitare per una particolare categoria di cittadini (in base a specifiche "condizioni personali e sociali", lo stato militare appunto) il godimento di diritti costituzionali quali quelli previsti dagli artt. 25, II c., e 27, I c., Cost.

Art. 79 (Offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica).

"Il militare che offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni".

Art. 81 (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello stato).

"Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine Giudiziario, è punito con la reclusione da due a sette anni.

La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della Liberazione".

Relazione della Commissione Reale, n. 62 "Il militare commette atto di tradimento non solo quando commette gli attentati previsti nell'art. 77, ma anche quando arreca una qualunque offesa, sebbene non fisica, agli organi supremi rappresentanti della personalità dello Stato, oppure vilipende le istituzioni costituzionali, ..."

Relazione della Commissione ministeriale n. 85 "La Commissione ha integrato il testo degli artt. 79 e 80 usando la medesima dizione del codice penale comune cioè 'offesa all'onore e al prestigio'. Specialmente la 'offesa al prestigio' è da ritenersi comprensiva di qualunque gesto scorretto o parola sconvolgente, che valga ad esprimere quel senso ingiurioso, il quale basta, anche secondo il pensiero della Commissione Reale, a dare al fatto il carattere di reato."

riprendere le argomentazioni già svolte per il 79, 14, 81.

In particolare, in relazione al 103, III c., Cost., si può anche far riferimento, per l'art. 83, alla Relazione della Commissione Ministeriale, n. 86:

"La Commissione ha adottato la medesima formulazione del corrispondente articolo 292 del codice penale comune, che in un unico comma prevede le ipotesi di vilipendio alla bandiera nazionale od altro emblema dello Stato, e ha inserito poi, un capoverso, il quale, sempre in conformità al codice penale, equipara al vilipendio della bandiera nazionale quello dei colori raffigurati su cosa diversa dalla bandiera. Altrimenti un fatto del genere costituirebbe reato a tenore della legge comune e, come tale, sfuggirebbe alla competenza del magistrato militare, che, per la natura stessa del fatto e la qualità del colpevole, è più indicato a giudicarlo".

Con il che viene affermata l'esigenza, di tipo schiettamente politico (fascista) di estendere, per questo reato, la giurisdizione militare al di là dei limiti obbiettivi, in contrasto con l'orientamento costituzionale. In relazione all'art. 21, I c., Cost., reca qualche conforto la sentenza n. 87 del 1966 che dichiara illegittimo il divieto della propaganda antinazionale; anche se questa, en passant, sembra ammettere la costituzionalità del reato di vilipendio alla nazione.

"Contrario con l'art. 21 della Costituzione, è il secondo comma dell'art. 272, che punisce chiunque fa propaganda per distruggere o deprimere il sentimento nazionale. Questo sentimento, che non va confuso col nazionalismo politico, corrisponde al modo di sentire della maggioranza della nazione e contribuisce al senso di unità etnica e sociale dello Stato. Ma è pur tuttavia soltanto un sentimento, che sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza di ciascuno, fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealità. La relativa propaganda non è indirizzata a suscitare violente reazioni, come nel caso precedentemente esaminato, né è rivolta a vilipendere la nazione od a compromettere i doveri che il cittadino ha verso la patria od a menomare altri beni costituzionalmente garantiti. Non trattasi quindi di propaganda che ha finalità illecite, e pertanto qualsiasi limitazione di essa contrasta con la libertà garantita dall'art. 21 della Costituzione".

Art. 151. (Mancanza alla chiamata. Nozione del reato; sanzione penale).

"Il militare, che, chiamato alle armi per adempiere il servizio di ferma, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica al militare in congedo, che, chiamato alle armi, non si presenta, senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello prefisso.

Se la chiamata alle armi è fatta per solo scopo di istruzione, il militare, che non si presenta, senza giusto motivo, negli otto giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi".

V. sotto art. 39, e inoltre: Campanelli, "Mancanza alla chiamata e diserzione", Milano, 1964; Foscolo, "Il dolo nel reato di mancanza alla chiamata".

E' noto che si tratta probabilmente del tipo di reato più diffuso, ed è anche noto che buona parte dei casi di mancanza alla chiamata sono motivati da ignoranza, dovuta ai più svariati motivi, della chiamata stessa, soprattutto ove questa sia effettuata per pubblici proclami. Si è visto che la volontà fascista di eliminare ogni dubbio sui requisiti soggettivi necessari a commettere tale reato è stato determinan-

te nell'elaborazione dell'art. 39. E' appunto il congiunto disposto dell'art. 151 (quel congiunto disposto che riempie le carceri militari) che è attaccabile in base all'art. 27, I c., Cost. Come è possibile infatti dubitare della mancanza di ogni elemento soggettivo nel comportamento di chi, ignorando totalmente un suo dovere di presentarsi, non si presenta? si ponga mente, in particolare, ad un altro aspetto, specifico questo del reato di mancanza alla chiamata. L'art. 151 parla infatti del soggetto del reato come di un "militare": cosa che ha suscitato non pochi dubbi nella stessa sede di stesura del codice. Ci troviamo qui nel caso in cui il "colpevole" ignora non i suoi doveri militari ma il suo stesso stato di militare. Sembra che l'argomentazione relativa all'art. 39 ne esca rafforzata.

Art. 173 (Della disobbedienza. Nozioni del reato e circostanza aggravante).

Il militare che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione fino a un anno.

Se il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aereomobile, la reclusione militare è da sei mesi a un anno; e può estendersi da uno a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione di incendio o epidemia o altra circostanza di grave pericolo.

Vedi Capograssi "Obbedienza e coscienza", in *Foro It.*, 1950, II, 47; Delli Paoli "Dei limiti della cosiddetta obbedienza gerarchica", in *Arch. Pen.*, 1953, 407; Richiello "Nota sulla oggettività giuridica dei reati contro la disciplina militare"; Venditti, Voce "Disobbedienza", in *Enciclopedia del Diritto*; Venditti "I reati contro il servizio e contro la disciplina militare", Milano, 1968.

Relazione della Commissione Ministeriale, n. 172: "Per maggiore conformità al codice penale comune, che all'art. 328 prevede una ipotesi di reato analoga (rifiuto di atti di ufficio) sono stati soppressi nella prima parte gli avverbi 'espressamente' e 'specificamente', l'uno relativo al rifiuto e l'altro all'intimazione dell'ordine, e, per meglio chiarire (!) la natura dell'ordine stesso, alla dizione 'di servizio o di disciplina' è stata sostituita l'altra 'attinente al servizio o alla disciplina'".

Sebbene questo non sembri essere l'orientamento della giurisprudenza, la piccola modifica di cui su si è parlato (da "specificamente intimatogli" a "intimatogli" e basta) è concepita in modo da ricomprendere nel reato ipotesi di disobbedienza ad ordine ignorato o mal conosciuto. Col che si ritornerebbe al solito problema dell'art. 39 e della sua incostituzionalità in rapporto all'art. 27, I c., Cost. Purtroppo sembra difficile ravvisare altri profili di incostituzionalità in una norma, come questa, che è uno dei cardini dell'ordinamento militare, e che così bene ne esprime lo spirito.

Art. 175 (Ammutinamento) Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, sono puniti con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:

- 1) rifiutano, omettono o ritardano di obbedire ad un ordine di un loro superiore;
- 2) persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento è della reclusione militare da uno a cinque anni.

Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aereo, le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi.

La condanna importa la rimozione.

Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi; tranne che abbia promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento, nel qual caso la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Mentre l'ipotesi prevista all'art. 1 è una semplice circostanza aggravante speciale della disobbedienza (con in più l'elemento della mancanza di ogni riferimento all'intimazione dell'ordine), il n. 2 presenta alcuni lati specifici. E cioè, in relazione agli artt. 21 e 52, II c., Cost., è da rilevare che vengono con questa disposizione vietati tutti quei comportamenti (anche eventualmente specificamente causati da fatto ingiusto del superiore, vedi il successivo art. 176) con i quali il militare "persiste nella manifestazione di un pensiero sgradito al superiore, solo che tale persistenza venga operata da più di tre insieme — se il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero è costituzionalmente protetto, non si può condizionarne la tutela al numero di persone che intendono esercitarlo. In relazione all'art. 27, I c., Cost. è qui possibile sostenere un ragionamento diverso da quello fin qui applicato per l'art. 39. Qui infatti, un comportamento lecito trapassa in criminoso in relazione al puro numero delle persone che lo commettono e poiché nella norma manca ogni riferimento alla necessità di un accordo per completare la fattispecie del reato, sembra proprio si possa dire che un comportamento, secondo questa norma, trapassa da lecito a illecito, in base ad elementi sui quali il presunto reo non è in grado di esercitare alcun controllo. Un motivo di difficoltà, quanto al vedersi accolta una eccezione di costituzionalità in relazione a questa norma sta nel fatto che essa è molto meno applicata di quanto si creda. D'altra parte, la semplice minaccia di una denuncia per ammutinamento è una delle armi più largamente usate dagli ufficiali, per cui se si riuscisse a far saltare questa norma sarebbe indubbiamente una grossa vittoria.

Art. 180 (Domanda, esposto o reclamo collettivo, previo accordo.) Quando dieci o più militari, collettivamente o separatamente, ma previo accordo, presentano una stessa domanda o uno stesso esposto o reclamo, ciascuno di essi è punito con la reclusione militare fino ad un anno.

Se la domanda, l'esposto o il reclamo è presentato da quattro o più militari mediante pubblica manifestazione, la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Art. 178 (Accordo al fine di commettere rivolta o ammutinamento.) Quando quattro o più militari si accordano al fine di commettere alcuno dei reati di rivolta o ammutinamento previsti dagli articoli precedenti, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il reato non è commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla metà.

Relazione della Commissione Reale nn. 124, 125. "Il concerto viene ... considerato come fatto a se stante perché, analogamente al caso della cospirazione nel diritto comune, anche la semplice attività preparatoria costituisce crimine quando è diretta a colpire la compagine stessa delle istituzioni".

In entrambe queste ipotesi si prevede la punibilità come reato del semplice accordo. Quanto sia aberrante questo modo di fare un codice è inutile sottolineare. Quanto ai profili di incostituzionalità il discorso si fa più complesso.

Per l'art. 178, sembra si possa far riferimento principalmente all'art. 3, I c., coordinato col 52, III c. In sostanza, la differenza di trattamento tra il militare e il "civile" è gravissima, toccando uno dei principi fondamentali della responsabilità penale (non punibilità dell'accordo non seguito da fatto-reato, salva la ben diversa ipotesi della associazione a delinquere); e tale differenza non solo non è ispirata a valori costituzionali meritevoli di tutela, ma viceversa, contrasta specificamente con i principi di democrazia — che ben coinvolgono i principi della responsabilità penale — a cui la vita militare dovrebbe ispirarsi.

Per il 180 il discorso va invece riferito al 21, I c., coordinato con il 52, II c. Il diritto di fare esposti o reclami è un diritto fondamentale del militare, proprio in relazione a tali norme; le limitazioni poste dal art. 180, che fanno riferimento a beni costituzionalmente non prevalenti, come la disciplina, anzi la tutela preventiva di essa (si tratta infatti di reati di pericolo) vanno quindi ritenute illecite.

Art. 182 (Attività sediziosa) Il militare, che svolge un'attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento di servizi speciali, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Anche qui, per altro con poche speranze, è possibile sostenere un'argomentazione basata sugli artt. 3, I c., e 21, I c., Cost. Il diritto di esprimere le proprie opinioni relativamente al servizio che si è chiamati a svolgere viene messo nel nulla da questa norma, a meno che essa sia interpretata in senso molto restrittivo — il che resterebbe una grave limitazione alla libertà di manifestazione del pensiero, ma potrebbe essere giustificato, anche dalla Corte, in termini di art. 52, I c. Cost. Di fatto, quindi, se è difficile ottenere una dichiarazione di incostituzionalità di questa norma, che, va detto, è il cardine della repressione politica nell'esercito, è però possibile richiederne una interpretazione restrittiva, che cioè escluda, almeno, l'espressione pura e semplice di opinioni dal suo ambito.

Art. 183 (Manifestazioni e grida sediziose.) Il militare, che pubblicamente compie manifestazioni sediziose o emette grida sediziose, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino ad un anno.

Relazione della Commissione Ministeriale n. 183. "Trattandosi di fatti che ledono profondamente la disciplina ed assumono una particolare gravità per la qualità del colpevole e le conseguenze che ne possono derivare, è bene che non siano sottratti all'apprezzamento del giudice militare, chiamato specialmente a garantire la disciplina".

Oltre alle considerazioni già svolte in relazione agli artt. 21, I c. e 52, II c. Cost., indeboliti per altro dalla recente sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato la legittimità del reato (contravvenzionale) corrispondente nel c.p., si può richiamare quanto si è detto in relazione al 103, III c., Cost., a proposito dei reati di vilipendio. Dov'è, in sostanza il carattere "obiettivamente militare" del rea-

to? Tanto più che il militare può essere (ed è, regolarmente) punito, in relazione a questa figura, anche ove sia in borghese, si trovi a casa in licenza, ecc. Un forte argomento in questo senso è costituito anche dalla Relazione succitata che spudoratamente dichiara di voler estendere la giurisdizione del giudice militare a detta ipotesi puramente politica. Tanto più che tale (illegittima) attribuzione alla giurisdizione militare in una fattispecie "naturalmente" comune, comporta un gravissimo ed ingiustificato aggravamento della pena, censurabile anche sotto il profilo dell'uguaglianza.

Art. 184 (Raccolta di sottoscrizioni per rimozioni o protesta. Adunanza di militari). Il militare che raccoglie sottoscrizioni per una collettiva rimozione o protesta in cose di servizio militare e attinenti alla disciplina, e che la sottoscrive, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

La stessa pena si applica al militare, che, per trattare di cose attinenti al servizio militare o alla disciplina, arbitrariamente promuove un'adunanza di militari, o vi partecipa.

Di nuovo, per il primo comma, il riferimento è all'art. 21, I c. e 52, III c., Cost. Con in più il dato certo che la limitazione dei fondamentali diritti previsti da dette norme non trova la minima giustificazione in una (comunque opinabile) "pericolosità del comportamento", che, se vi fosse, farebbe scattare ipotesi più gravi di reato, come l'attività sediziosa o il vilipendio. Si veda anche la Relazione della Commissione Reale, che dice (n. 126): ".... In sostanza tutte queste ipotesi di reato sono suggerite dalla necessità di creare un più rigido freno alla disciplina. Le manifestazioni collettive, determinate da malinteso o degenerare spirito associativo, costituiscono purtroppo nell'epoca moderna un fenomeno contagioso che deve essere tenuto lontano dalla milizia. Il legislatore, nella sua previdente saggezza, appresta così mezzi più efficaci allo scopo."

Per il secondo comma, oltre agli articoli citati, vi è un profilo relativo alla libertà di riunione.

Art. 17, I c., Cost. "I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi".

Sent. n. 45 del 1957, Corte Cost. "L'art. 17 della Costituzione contiene una netta riaffermazione della libertà di riunione; e la norma si ispira a così elevate e fondamentali esigenze della vita sociale da assumere necessariamente una portata ed efficacia generalissima, tali da non consentire la possibilità di regimi speciali" (appunto). La libertà di riunione subisce peraltro (ma non pare il nostro caso) limitazioni informate al principio di prevenzione e sicurezza sociale, per il quale l'ordinato e pacifico svolgimento nei rapporti tra i cittadini deve essere garantito, oltre che dal sistema di norme repressive dei fatti illeciti, anche da un sistema di adeguate misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi nell'avvenire" (sent. n. 27 del 1959).

Art. 185 (Rilascio arbitrario di attestazioni o dichiarazioni.) Se più militari rilasciano arbitrariamente attestazioni o dichiarazioni concernenti cose o persone militari, ciascuno di essi è punito con la reclusione fino a sei mesi.

Si tratta della norma che più palesemente viola gli artt. 21 e 52, III c., Cost. La limitazione, infatti, alla libertà di manifestazione del pensiero non può essere minimamente connessa con una presunta pericolosità di tale comportamento, che evidentemente porterebbe subito ad ipotesi di "più grave reato", ma è dovuto alla specifica, e chiaramente illegittima, volontà di concedere al militare una libertà di opinione inferiore a quella goduta da tutti gli altri cittadini. Da questo punto di vista si può tener presente anche un riferimento al principio di eguaglianza.

Art. 52, III c., Cost. — Anche dove non richiamato esplicitamente, l'art. 52, III c., Cost. ("L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica") è sempre da tener presente nelle eccezioni di incostituzionalità contro il c.p.m.p. La Corte Costituzionale non si è mai pronunciata su tale articolo. E' pressoché da escludere che il T.M. (per una questione di "principio") accetti un'eccezione tutta fondata su di esso. Ma, a parte i casi, sempre esplicitamente richiamati sopra, in cui tale articolo ci si può avvalere in termine di congiunto disposto (con l'art. 3 o col 21, o il 17, Cost.), l'argomento del 52, III c., può offrire forse un elemento di appoggio all'argomentazione nei confronti della Corte Costituzionale.

PARTE III

ASPETTI DI INCOSTITUZIONALITA' DI ALCUNE NORME DI DIRITTO PROCESSUALE DEL CODICE PENALE MILITARE DI PACE -

Art. 285 C.P.M.P. (Casi di remissione e norme relative).

"In ogni stato del procedimento di merito, per motivi di ordine pubblico, (di servizio) o di disciplina, sulla richiesta del proc. gen. mil. della Rep., il Trib. supr. mil. può rimettere il procedimento da uno ad altro tribunale militare."

Il Trib. supr. mil. decide in camera di consiglio, con ordinanza (non motivata)".

Bibl.: Stellacci, Remissione del procedimento (dir. proc. mil.), in Novissimo dig. it.; Venditti, Il dir. pen. mil. nel sistema pen. it., 1973, 394.

La disposizione ha già formato oggetto di due declaratorie di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale le quali:

1) con sent. n. 82 del 1971 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 285 comma 1 nella parte in cui consente la remissione per motivi "di servizio".

2) con sent. n. 119 del 1957 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 285 C.P.M.P. comma 2 nella parte in cui consente che l'ordinanza di remissione non sia motivata.

Resta, dunque, ancora possibile la remissione per motivi di "ordine pubblico" o di "disciplina". Nei confronti della remissione per motivi di "disciplina" possono però prospettarsi quegli stessi profili di illegittimità che hanno indotto la Corte a dichiarare incostituzionale la remissione per motivi di "servizio"; l'espressione "motivi di disciplina" è troppo generica ed attribuisce al Trib. supr. mil. una discrezionalità praticamente illimitata nel provvedere sulla remissione, con conseguente violazione dell'art. 25 comma 1 Cost. Sull'art. 25 Cost. e sulla garanzia del "giudice naturale", v. la bibliografia citata sub art. 382 in questa stessa parte.

Art. 293 C.P.M.P. (Difensori).

"Quando occorra tutelare il segreto politico o militare il giudice istruttore o il presidente, con provvedimento non soggetto ad impugnazione, può escludere il difensore o il consulente tecnico non militare".

Bibl.: Chiavario, Davvero legittimo il potere del giudice militare di escludere il difensore di fiducia, in Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 932; Maggiore, Difensore militare e difensore non militare, in Arch. pen., 1964, I, 333; Scaparone, Sulla scelta del difensore nel processo penale militare, in Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 666; Venditti, Il dir. pen. mil. nel sistema pen. it., 1963, 385.

La Corte Costituzionale (sentenza n. 108 del 1963) ha ritenuto non fondata la questione di legittimità di tale disposizione prospettata in riferimento agli artt. 24 comma II e 3 comma I Cost. In particolare, ha osservato la Corte che nei giudizi penali militari la difesa deve ritenersi assicurata anche se affidata soltanto a difensori militari; che potendo in alcuni processi essere affidata ad elementi non tecnici addirittura la funzione del giudicare, non può ritenersi aberrante che, in circostanze particolari, od elementi "non tecnici" (ossia "non giuristi") sia af-

fidata la funzione della difesa; che la efficacia della assistenza da parte dei difensori militari non viene sminuita dai rapporti di dipendenza gerarchica in cui essi si trovano di fronte ai giudici.

Il ragionamento seguito dalla Corte si dimostra però criticabile e convince, anzi, dell'opportunità di sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 293 C.P.M.P. in rapporto agli artt. 24 e 3 Cost. Più precisamente, va rilevato che:

1) una grave disparità di trattamento scaturisce dal fatto che il difensore non militare a cui carico spera la discriminazione a livello di tribunali militari territoriali, è il solo abilitato a difendere presso il Tribunale supr. mil., dove non spera alcun criterio limitativo attinente alla natura della materia oggetto del giudizio.

2) Se è vero che il legislatore militare, nello stabilire che il difensore "ufficiale" non può essere di grado uguale o superiore al Pres. del collegio, vuol preservare il giudice da influenza del rapporto gerarchico, è anche vero che una simile disposizione si rivela a doppio taglio, poiché produce nei confronti del difensore proprio l'inconveniente che il legislatore ha voluto evitare nei confronti del giudice: infatti il difensore militare, essendo di grado inferiore al presidente, può trovarsi esposto a subire, influenze negative provenienti da tale sua posizione di inferiorità gerarchica, e le influenze negative possono concretarsi in una minore autonomia e libertà di movimento come difensore.

3) Tale minore autonomia del difensore militare si manifesta già al momento stesso della assunzione della qualifica di difensore, perché l'art. 294 C.P.M.P. impone al militare nominato difensore di accettare la nomina anche nel caso in cui questa non sia di ufficio ma provenga dalla scelta dell'imputato.

Art. 320 C.P.M.P. (Provvedimenti relativi alla durata della custodia preventiva).

"Il regolamento giudiziario militare stabilisce i provvedimenti diretti a evitare la durata eccessiva della custodia preventiva, e ad accertare la responsabilità del ritardo nella definizione dei procedimenti penali", in correlazione con l'art. 261 C.P.M.P.: "Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari....".

Bibl.: Milazzo, voce Custodia preventiva (dir. pen. mil.), in Novissimo dig. it. V, 1960, 105; Pannain, L'escarcerazione preventiva nei giudici di competenza della autorità militare, in Arch. pen., 1946, II, 282; Tesaurò, L'applicabilità ai procedimenti militari delle norme della legislazione penale comune sull'escarcerazione per decorrenza di termini, in Foro pen., 1946, 247; Stellacci, Custodia preventiva, in Enci. dir., XI, 1962, 594; Venditti, Il dir. pen. mil. nel sistema pen. it., 1973, 400.

In tema di scarcerazione per decorrenza di termine, si tratta innanzitutto di stabilire se sia o no applicabile nel processo militare l'art. 272 del codice di procedura che fissa i termini massimi della custodia preventiva. La giurisprudenza è orientata nel senso della inapplicabilità dell'art. 272 cit., osservando che nell'art. 320 C.P.M.P. sarebbe individuabile quella "diversa disposizione" alla cui mancanza l'art. 261 C.P.M.P. subordina l'operatività delle norme del codice di procedura nell'ambito della procedura militare: cfr. in proposito, le direttive della circolare 26 gennaio 1946 n. 652 del proc. gen. mil. presso il Trib. Supr. Mil. (in Arch. pen., 1946, I, pag. 323).

L'argomentazione non regge, in quanto l'art. 320 C.P.M.P. non contiene alcuna indicazione di termini massimi di custodia preventiva, tale da poter derogare all'art. 272 c.p.p.: si limita a rimettere al regolamento giudiziario militare le provvidenze idonee ad evitare la durata eccessiva della custodia e ad accertare le respon-

sabilità dei ritardi.

L'art. 13 comma II Cost. esclude qualsiasi forma di detenzione e di restrizione della libertà personale che non avvenga per atto motivato dell'autorità giudiziaria, e nei soli casi e modi previsti dalla legge; impone inoltre alla legge di stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Ne consegue che l'art. 320 C.P.M.P., così come interpretato dalla giurisprudenza, si pone in insanabile contrasto con l'art. 13 Cost. Ed infatti:

- 1) L'art. 320 non contiene alcun limite massimo alla custodia preventiva.
- 2) Attraverso il rinvio dell'art. 320 al regolamento giudiziario militare, viene a riconoscere che la determinazione del limite massimo della custodia preventiva possa essere rimessa ad una norma regolamentare.

Sull'art. 13 Cost., e in particolare sulla necessità di fissare termini massimi alla custodia preventiva cfr. Amato, Individuo e Autorità nella disciplina della libertà personale, 1967, 423; Granata, La tutela della libertà personale nel dir. proc. pen., 1957, passim.; De Luca, Lineamenti della tutela cautelare penale: la custodia preventiva, 1953; Del Pozzo, La libertà personale nel processo penale italiano, 1962, 41.

Si veda altresì la sentenza n. 64 del 1970 della Corte Costituzionale la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 272 nella parte in cui prevedeva termini massimi di custodia preventiva solo con riguardo alla fase istruttoria: cfr., sull'argomento Chiaro, La scarcerazione automatica tra la "scure" della Corte Costituzionale e la "restauro" legislativa, in Giur. Cost., 1970, 60-65.

Art. 370 C.P.M.P. (Deliberazione della sentenza)

"Nel deliberare la sentenza, il giudice relatore riferisce distintamente sulle questioni indicate nel I comma dell'art. 473 del codice di procedura penale.

Il presidente raccoglie i voti, cominciando dal giudice relatore e proseguendo dal giudice meno elevato in grado o, a parità di grado, dal giudice meno anziano.

Il dispositivo della sentenza è firmato dal presidente e dal giudice relatore, e dopo la lettura, è unito agli atti".

Bibl.: Stellacci, voce sentenza penale militare, in *Novissimo dig. it.*, XVI, 1217; Venditti, *Il diritto penale militare nel sistema penale italiano*, 1973, 375; Vestro, *I problemi della giustizia militare*, in *Riv. pen.*, 1971, I, 25.

Tale disposizione, secondo quanto si legge nella Rel. al Re per l'approvazione del c.p.m.p., n. 174, sarebbe "direttamente connessa alla speciale composizione del collegio giudicante nel quale il solo relatore rappresenta l'elemento tecnico giuridico e provvede perciò, di regola alla redazione del dispositivo".

In realtà essa introduce un grave inconveniente: quello di determinare nell'ambito del collegio giudicante una differenziazione tra giudice e giudice, attribuendo una posizione di preminenza a taluni membri del collegio che vengono così considerati "più giudici" degli altri.

Ciò determina un contrasto coi principi costituzionali, dell'eguaglianza dei giudici e della loro autonomia e indipendenza di giudizio e più precisamente con gli artt.: 101 (soggezione del giudice alla sola legge), 107 (distinzione dei magistrati solo per diversità di funzione), 108 (indipendenza dei giudici speciali) Cost.

Per la giurisprudenza della Corte Costituzionale e per citazioni dottrinali sul principio di indipendenza del giudice (ordinario e speciale), v. retro, la parte sullo ordinamento giudiziario militare (parte I).

Art. 373 comma I C.P.M.P. (Risarcimento del danno)

"Con la sentenza di condanna, l'imputato è condannato alle sostituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato".

Art. 270 comma I C.P.M.P. (Azione civile per il risarcimento e le restituzioni).

"Nei procedimenti di competenza del giudice militare, l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non può essere proposto davanti ai tribunali militari".

Art. 373 comma II C.P.M.P. (Risarcimento del danno)

"Il giudizio di liquidazione del danno è promosso davanti al giudice civile competente."

Bibl.: Venditti, *Il dir. pen. mil. nel sistema pen. it.*, 1973, 381; Stellacci, *Processo penale militare*, in *Novissimo dig. it.*, XIII, 1966, 1172; Manassero, *I codici penali militari*, 1951, I, p. 380.

A giustificazione di una siffatta disciplina, si afferma generalmente che l'esclusione della parte civile dal processo militare è dovuta all'essere la giurisdizione militare istituita esclusivamente per la tutela della disciplina militare e al non avere la medesima né motivo né capacità per apprezzare questioni di carattere patrimoniale, le quali si presenterebbero eterogenee rispetto ai caratteri del processo penale militare: l'inserimento dell'azione civile nel processo penale militare cagionerebbe l'appesantimento di cui rito deve essere ispirato a criteri di semplicità e speditezza.

L'incoerenza della disciplina legislativa si dimostra in realtà duplice perché:

- 1) si deroga, senza adeguate giustificazioni, alla regola generale della ripartizione di materie tra il giudice penale e il giudice civile.
- 2) si vieta, in contrasto con la predetta deroga, la costituzione da parte civile nel processo penale.

Ora, vietando al soggetto titolare del diritto alle restituzioni ed ai danni la possibilità di far valere le proprie ragioni, si determina un contrasto dell'art. 383 C.P.M.P. (nella parte in cui, derogando senza giustificato motivo al c.p.p., esclude il danneggiato dal diritto di costituirsi parte civile), con gli artt. 24 ("Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi") e 3 Cost. (Principio di eguaglianza).

Da notare, infine, che i motivi di incostituzionalità denunciati assumerebbero maggiore gravità ove si ritenesse — applicando l'art. 25 c.p.p. al processo militare — che la sentenza assolutoria pronunciata dal giudice militare precluda al danneggiato l'esercizio dell'azione civile dinanzi al giudice ordinario: in tal caso infatti, il danneggiato si troverebbe irrimediabilmente pregiudicato dalla sentenza conclusiva di un giudizio al quale non ha potuto partecipare in veste di parte civile.

Art. 383 C.P.M.P. (Casi del giudizio per decreto).

"Nei procedimenti per reati militari, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a un anno, il pubblico ministero, se in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene che all'imputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a sei mesi, può chiedere al tribunale militare che pronunci la condanna con decreto, senza procedere al

dibattimento".

Bibl.: Stellacci, voce Decreto penale di condanna (dir. pen. mil.), in Enc. dir., Venditti, Il dir. pen. mil. nel sistema pen. it., 1973, 412.

In via preliminare, va osservato che l'applicabilità del procedimento per decreto ai reati puniti con pena detentiva suscita gravi perplessità di ordine costituzionale, le quali aggravano quei profili di illegittimità già sollevati nei confronti del procedimento monitorio ordinario (cfr. per tutti, Conso, Un dubbio che persiste: è legittima la mancanza di garanzie difensive prima della emanazione del decreto penale?, in *Giur. Cost.*, 1966, 276).

Ma il motivo più vistoso di incostituzionalità dell'art. 382 C.P.M.P. è quello di attribuire l'emanazione del decreto penale al Pres. del Trib. mil. (o al giudice relatore da lui delegato), sottraendo la pronuncia al Tribunale militare stesso, che il giudice naturale precostituito per legge: per di più, lo spostamento di competenza è rimesso alla piena discrezionalità del p.m.!

L'applicazione del rito monitorio si risolve, infatti, in una sostituzione del giudice monocratico (Pres. del Trib. mil.) al giudice collegato (trib. mil.) precostituito per legge, determinando una palese violazione dell'art. 25 comma 1 Cost.

Sul principio del giudice naturale precostituito per legge, cfr. Pisani, La garanzia del giudice naturale nella costituzione italiana, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1961, 414; Cocciardi, Sul concetto di giudice naturale precostituito per legge e di giudice straordinario nella nostra costituzione, *ivi*, 1962, 277; Pizzorusso, Sul significato dell'espressione "giudice" nell'art. 25 comma 1 della Costituzione, *ivi*, 1970, 1067; Andrioli, La precostituzione del giudice, in *Riv. dir. proc.*, 1964, 331; R. De Liso, "NATURALITÀ" e "precostituzione" del giudice nell'art. 25 della Costituzione, in *Giur. Cost.*, 1969, 2671.

Art. 387 C.P.M.P. (Motivi di ricorso contro le sentenze dei Tribunali militari).

Art. 387 — (Motivi di ricorso contro le sentenze dei Tribunali militari) — Salvo che la legge disponga altrimenti, il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare può proporsi dal pubblico ministero e dall'imputato per i motivi seguenti:

- 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
- 2) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi, ovvero non consentita ai pubblici poteri;
- 3) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza.

Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate nel giudizio.

Il ricorso è inammissibile, se è proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 387 C.P.M.P. nella parte in cui, disciplinando i motivi di ricorso contro le sentenze dei Tribunali militari, implicitamente esclude l'appello contro le medesime sentenze — questione già ritenuta manifestamente infondata dal T.S.M. 30 maggio 1972 inedita, nonché dalla S.U. 3 luglio 1971 (in Cass. pen. Mass. amot., 1971, 1537) — è stata di recente sollevata in relazione all'art. 3 Cost. del g.i. presso la sezione autonoma di Cagliari del Trib. mil. territoriale di Roma) T.S.M. Roma, Sez. Cagliari, Uff. Istruzione, 23 maggio 1972 in Gass. Uff., 13 settembre 1972, n. 240, pag. 6395.

Ed invero la carenza del grado d'appello concreta una vera e propria illegittimità costituzionale (art. 3 Cost.: principio di eguaglianza) perché pone il militare imputato di un reato militare in posizione peggiore rispetto a qualsiasi cittadino (militare o non) che debba essere giudicato per un reato comune: mentre il secondo fruisce della garanzia di tre gradi di giurisdizione, il primo fruisce di due soli gradi di giurisdizione. Inoltre la disuguaglianza si verifica anche nell'ambito stesso della categoria dei militari imputati di reati militari, poiché è sufficiente che il gioco delle connessioni faccia scattare la competenza della Autorità giudiziaria ordinaria, perché l'imputato militare venga a trovarsi in posizione privilegiata rispetto al normale trattamento riservato dalla legge processuale militare agli altri imputati militari, e possa giovare dei tre gradi di giudizio propri della giurisdizione ordinaria. Né si dica che sussistono validi motivi per giustificare la mancanza del doppio grado di giurisdizione e quindi la deroga al c.p.p.: sulle vere motivazioni che hanno indotto il legislatore a limitare il giudizio di merito ad un solo grado, è illuminante la Relaz. della commissione reale (n. 163/166), ove si legge che "La giustizia militare deve anzitutto essere esemplare. Il giudizio di appello non solo nuocerebbe alla esemplarità, ma pregiudicherebbe anche il prestigio delle autorità militari. Né si obietti che tale prestigio può essere scosso anche dal ricorso per annullamento al Tribunale supremo perché la cognizione del ricorso, limitato alle sole questioni di diritto, lascia immutato il giudizio di fatto, toglie di conseguenza il pericolo di un sindacato sul giudizio di colpevolezza emesso dai superiori militari.

D'altra parte non può trascurarsi che alcuni fatti penali, appunto perché devono essere considerati con criteri speciali, con particolare riferimento cioè ai fini che si debbono raggiungere, non consentono duplicazioni di giudizi. Anche in diritto comune per i reati, che a causa della loro indole o gravità più particolarmente richiamano l'interessamento della collettività, non è ammesso il giudizio di appello, soprattutto per non mantenere vivi i contrasti e le emozioni: il che andrebbe a tutto discapito della giustizia, la quale, dal pericolo di una contraddizione di giudizi, ne uscirebbe anche seriamente diminuita.

Non può infine trascurarsi, nei riguardi dei giudizi militari, che una giurisdizione di fatto di secondo grado urterebbe anche contro non lievi difficoltà di ordine pratico: dato il modo come sono costituiti i tribunali militari, con la partecipazione cioè soltanto di ufficiali di grado superiore all'imputato, riuscirebbe davvero difficile, ed in alcuni casi impossibile provvedere alla formazione di tribunali di appello, con giudici che dovrebbero essere di grado necessariamente superiore a quelli del tribunale di prima cognizione".

Art. 400 C.P.M.P. (Casi di ricorso. Presentazione dei motivi).

"Contro la sentenza con la quale il Tribunale supr. mil. rigetta in tutto o in parte, il ricorso proposto contro una sentenza di condanna, il procuratore generale militare e il condannato possono proporre ricorso per cassazione, per incompetenza o eccesso di potere".

Bibl.: Antonioni, L'art. III della Costituzione e i ricorsi per cassazione avverso la sentenza del Trib. supr. mil.; in Riv. pen., 1954, II, 956; Battaglini, I

limiti del sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni dei giudici speciali, Giust. pen., 1948, III, 305; Calamandrei, Sulla funzione del Trib. supr. mil. in relazione all'art. III della Cost., in Arch. ric. giur., 1961, I, 1; Censcio, Il Trib. supr. mil., e due pregiudiziali di legittimità costituzionale, in Riv. dir. proc. pen., 1957, 193; Manzini, La sentenza del Trib. supr. mil., e il ricorso per cass., in Gius. compl. Cass. pen. 1953, IV, 112; Stellacci, voce Tribunale supremo militare, in Novissimo dig. it.; Sucato, La nuova Costituzione e il Trib. supr. mil., in Arch. pen., 1948, I, 291; Venditti, Il dir. pen. mil. nel sistema pen. it., 1973, 416.

Tale disposizione circoscrive la ricorribilità in cassazione delle sentenze del Trib. supr. mil. ai soli motivi di incompetenza e di eccesso di potere e si pone pertanto in contrasto con l'imperativo dell'art. 111 Cost. secondo cui

“Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge”.

La cassazione, peraltro è concorde nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, rifacendosi alla VI disp. transitoria della Cost., il cui secondo comma dispone che entro un anno dalla entrata in vigore della Cost. si provvede con legge al riordinamento del Trib. supr. mil.: osserva in particolare la Cassazione che il decorso del termine puramente ordinatorio di un anno non basta a determinare l'applicabilità dell'art. 111 Cost. alla sentenza del Trib. supr. mil., in quanto tale termine concerne il momento politico dell'attività legislativa, assolutamente sindacabile dagli organi della giurisdizione (cfr. per tutte, S.U. 20 febbraio 1971, in Giur. it., 1972, II, 233).

Il ragionamento è pretestuoso.

Il carattere meramente ordinatorio del termine in questione è stato affermato dalla Corte Costituzionale in una direzione ben diversa da quella intesa dalla cassazione.

La Corte Costituzionale (sent. n. 119 del 1957) ha solo voluto dire che il decorso del termine di un anno non produce la illegittimità costituzionale della normativa inerente all'organo di cui è stato omissso il riordinamento (nella specie, il Trib. supr. mil.), ma non ha voluto né avrebbe potuto paralizzare l'applicazione dell'art. III Cost. alle sentenze del Trib. supr. mil.

Non si tratta cioè di valutare la legittimità costituzionale dell'organo di giurisdizione speciale non sottoposto a revisione nel termine stabilito, ma di applicare allo stesso organo non riordinato (e della cui costituzionalità non si pone questione) una norma costituzionale (art. III) che prevede un certo tipo di impugnazione.

Occorre, dunque, insistere nel prospettare la questione di legittimità dell'art. 400 C.P.M.P. in relazione all'art. III Cost.

Sono infine sicuramente incostituzionali, perché in palese contrasto con l'art. 111 Cost. (ricorribilità per cassazione di tutte le sentenze e provvedimenti sulla libertà personale) i seguenti artt. del C.P.M.P.:

- 1) 319 comma II (inoppugnabilità dell'ordinanza di scarcerazione)
- 2) 322 (inoppugnabilità dei provvedimenti in tema di libertà provvisoria)
- 3) 424 (inoppugnabilità delle sentenze istruttorie nel procedimento davanti ai tribunali di bordo).
- 4) 430 (esclusione del ricorso al T.S.M. per le sentenze dei Tribunali militari di bordo).

Peraltro, data l'immediata operatività dell'art. 111 Cost. (e quindi la ricorribilità di tutte le sentenze e provvedimenti sulla libertà personale), una espressa declaratoria di incostituzionalità può apparire superflua, nella misura in cui si constati la effettiva disapplicazione delle succitate norme: resta comunque il fatto che esse continuano ad essere formalmente inserite nel C.P.M.P.

INDICE

PREMESSA pag. I

PARTE PRIMA

Aspetti di incostituzionalità di alcune norme del R.D. 9/9/1941 n. 1022 istitutivo dell'ordinamento giudiziario militare

A — Sotto il profilo dell'indipendenza del giudice pag. 1

B — Sotto il profilo della sottrazione al giudice naturale pag. 10

C — Sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge pag. 11

D — Sotto il profilo della violazione del diritto alla difesa pag. 14

PARTE SECONDA

Aspetti di incostituzionalità di alcune norme di diritto sostanziale del codice penale militare di pace pag. 15

PARTE TERZA

Aspetti di incostituzionalità di alcune norme di diritto processuale del codice penale militare di pace pag. 26

Pubblicazioni sull'argomento:

L'ANTIMILITARISMO OGGI, antologia a cura di G. Rochat, Claudiana 1973, L. 2.900

LA MACCHINA MILITARE, A. D'Orsi, Feltrinelli 1971, L. 1.600

IL POTERE MILITARE IN ITALIA AA.VV., Laterza 1971, L. 1000

L'INGIUSTIZIA MILITARE, S. Canestrini-A. Paladini, Feltrinelli 1973, L. 1.200

DA QUANDO SON PARTITO MILITARE... PID, Ed. Lotta Continua / Samonà Savelli, L. 1.700

IL CARCERE MILITARE IN ITALIA, G. Brigaglio, Quali Cultura 1973, L. 2.800

Riviste:

NOTIZIE RADICALI, Via Torre Argentina n. 18 — 00186 Roma

LOTTE CONTINUA (quotidiano), via Dandolo n. 10 — 00153 Roma

PROLETARI IN DIVISA, edizione Lotta Continua

L'OPPOSIZIONE CONTRO L'ESERCITO, edizione Lotta Continua

NOTIZIARIO M.I.R., via delle Alpi n. 20 — 00198 Roma

INCHIESTA, Viale Dodici giugno n. 11 — 40124 Bologna

SE LA PATRIA CHIAMA, c/o Claudio Pini, cas. post. 299/8 — 35100 Padova

NOTIZIARIO LEGA OBIETTORI, Via Torre Argentina n. 18 — 00186 Roma

NOTIZIARIO GAP, Via Circ. Occidentale n. 134 — 67039 Sulmona

AZIONE NON-VIOLENTA, cas. post. 201 — 06100 Perugia

L. 300